

Prot. 2017/302

Risposta Assilea alla consultazione della Banca d'Italia

“Linee Guida per le banche *Less Significant* italiane in materia di gestione di crediti deteriorati” (ottobre 2017)

Ringraziamo Banca d'Italia per l'opportunità offerta attraverso questa consultazione pubblica di poter esprimere alcune osservazioni con riferimento al settore del leasing, la cui forma contrattuale, peraltro, è stata recentemente tipizzata nella Legge 4 agosto 2017 n. 124 G.U. 189 del 14 agosto 2017, art.1, cc. 136 -140.

Le osservazioni contenute nel presente Position Paper riguardano principalmente tre aspetti:

- I. l'ambito di applicazione di tali disposizioni a livello nazionale;
- II. l'applicazione del principio di proporzionalità (con particolare riferimento ad alcune patologie del credito ed alcuni aspetti riguardanti le segmentazioni del mercato leasing per tipologia di operatori e comparti);
- III. il sistema di valutazione dei beni leasing, con particolare riferimento ai beni immobili.

I. Ambito di applicazione

Nell'Introduzione al documento viene specificato che le prospettate Linee Guida sono dirette alle banche *Less Significant* (LSI), esse *“rappresentano le aspettative della Vigilanza in materia di gestione degli NPL e si pongono in sostanziale continuità sia con l'approccio di supervisione sinora seguito dalla Banca d'Italia sia con il vigente quadro regolamentare di riferimento...”*. È dunque per noi opportuno inquadrare correttamente l'ambito di applicazione di tali linee guida all'interno del sistema di vigilanza italiano ed in particolare con riferimento agli Intermediari finanziari iscritti all'Albo Unico di cui all'art. 106 del TUB.

Le Banche *Significant* applicano direttamente le Linee Guida BCE e di fatto già estendono l'applicazione di tali linee guida agli Intermediari finanziari italiani vigilati che rientrano nel perimetro di consolidamento di tali banche, sulla base della segmentazione di portafoglio e di attività del gruppo bancario vigilato a livello europeo.

Le presenti Linee Guida si andrebbero ad applicare alle Banche *Less Significant* italiane. Ci chiediamo in che misura esse dovranno essere applicate anche agli intermediari vigilati inclusi o meno nel perimetro di consolidamento delle Banche *Less Significant* italiane, vista la peculiarità del nostro ordinamento con riferimento all'esistenza di soggetti non bancari sottoposti ad un principio di vigilanza equivalente a quello delle banche.

Con riferimento agli intermediari finanziari, sulla base del sistema prudenziale vigente nel nostro Paese, a nostro avviso il principio di proporzionalità dovrà essere applicato in maniera ancora più pervasiva rispetto a quanto prospettato per le banche, sulla base di due fattori:

- la minor rilevanza sistemica degli intermediari finanziari che non svolgono attività di raccolta di risparmio presso il pubblico rispetto alle banche;
- il maggiore impatto in termini di costi di tali linee guida su tali intermediari, vista la maggiore difficoltà di reperimento della provvista e la generale minore dimensione di tali operatori.

II. Applicazione del principio di proporzionalità

In considerazione della minore rilevanza sistemica delle Banche Less Significant rispetto alle SI e alla ancora minore rilevanza sistemica degli intermediari vigilati rispetto a queste ultime, riteniamo che il principio di proporzionalità possa essere esteso anche ai parametri che andranno definiti per la corretta applicazione delle presenti linee guida, nonché agli obiettivi quantitativi da perseguire in merito ai diversi livelli di patologia del credito.

Nello specifico, al fine di definire i soggetti per i quali i paragrafi 2 e 3 delle Linee Guida assumono particolare rilievo, in virtù dell'elevata incidenza degli NPL, è importante che gli indicatori di carattere quantitativo e qualitativo siano proporzionati alla dimensione ed all'attività di tali soggetti e che siano meno stringenti rispetto a quelli delle Banche Significant.

Sempre in virtù del principio di proporzionalità si chiede che - pur nella necessità di attivare fin da subito gli adeguati presidi per la gestione, il controllo e la prevenzione del fenomeno dei crediti scaduti - nella definizione degli obiettivi quantitativi della gestione degli NPL venga data priorità alle patologie di rischio più gravi (quali inadempienze probabili e sofferenze).

Il modello per la rappresentazione e il monitoraggio degli obiettivi definiti nella strategia di gestione degli NPL dovrebbe tener conto a nostro avviso anche dei diversi orizzonti temporali dell'operatività delle banche (in considerazione anche dei diversi elementi di *early warning* che si hanno a disposizione nel caso di intermediari specializzati nel medio-lungo termine rispetto a quelli disponibili per le banche generaliste o che operano nel breve termine), nonché di un possibile diverso programma da adottare in funzione anche delle diverse patologie del credito (scaduto deteriorato, inadempienze probabili, sofferenze) e del diverso peso che esse hanno sui portafogli NPL analizzati.

II. Il sistema di valutazione dei beni leasing, con particolare riferimento ai beni immobili.

Nell'ambito del citato quadro di proporzionalità, nel documento in consultazione viene previsto l'abbassamento del limite dei 300.000 euro disposto dalle Linee Guida BCE a 150.000 euro del valore lordo delle esposizioni NPL garantite da immobili, al di sopra del quale viene negata la possibilità di utilizzare metodi statistici per la verifica annuale del valore dell'immobile.

Questa disposizione renderebbe ancora più gravoso e impattante in termini di costi per le Banche Less Significant l'applicazione delle prospettate linee guida. Chiediamo, pertanto, che la citata soglia sia riportata al valore stabilito dalle Linee Guida BCE. Il limite di 300.000 euro di esposizione consente, infatti, il raggiungimento a regime del pieno equilibrio tra necessità di

aggiornamento del valore degli immobili ed i costi connessi con una loro rivalutazione tramite perizia.

In fase di prima implementazione della normativa, i costi complessivi totali di tali perizie, potrebbero comunque risultare elevati per le Banche Less Significant in relazione ai minori volumi complessivi di operatività nel settore. Per limitare ed ottimizzare tali costi si richiede di limitare l'applicazione di tale disposizione alle sole esposizioni garantite da immobili/leasing immobiliari in inadempienza probabile e sofferenza; questo in considerazione della maggiore probabilità che le esposizioni in scaduto deteriorato nell'arco del primo anno di implementazione delle Linee Guida possano rientrare in bonis.

Precisiamo, inoltre, che la citata Legge che è andata recentemente a normare il contratto di leasing ha inserito opportuni accorgimenti per l'adeguata valutazione del bene rientrante da un contratto di leasing risolto per inadempienza della clientela, prevedendo, in assenza di pubbliche rilevazioni di mercato elaborate da soggetti specializzati, la stima del valore di tali beni - a prescindere dal valore dell'esposizione sottostante - da parte di un perito indipendente.